

Proponente: 37.A
Proposta: 2020/1089

del 24/07/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1032

del 07/08/2020

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: VERIFICHE IRAP PERIODO D'IMPOSTA 2019 PER SCADENZA
VERSAMENTI A SALDO E IN ACCONTO

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

Visto il D. Lgs. n.446 del 15/12/1997 e successive modificazioni che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n.446/97 gli Enti non commerciali, gli Organi e le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono, in alternativa al metodo retributivo, calcolare l'IRAP mediante il metodo del valore della produzione per le attività commerciali oggetto dell'opzione prevista dalla norma;

Visto l'Allegato B1 al PEG 2019 denominato "Indirizzi gestionali e criteri procedurali guida", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 7/2/2019, che declina le seguenti attività rilevanti ai fini iva per le quali è stata esercitata opzione Irap commerciale: Asili nido, Scuole comunali dell'infanzia, Refezione scolastica, Cinema comunale Rosebud, Campi nomadi, Alloggi immigrati, Casa delle donne;

Dato atto che

- in data 29/06/2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 il Rendiconto della gestione 2019;
- con Atto Dirigenziale n. 67 del 22/07/2020 sono stati approvati i conti economici per centro di costo ai fini della dichiarazione IRAP 2020 (periodo d'imposta 2019) dell'Istituzione del Comune di Reggio Emilia "Scuole e Nidi d'infanzia" (vedi allegato D);

Considerato che la dichiarazione Irap 2020, periodo d'imposta 2019, deve essere trasmessa entro il termine del 30 novembre 2020, e che i versamenti risultanti dalla dichiarazione, nonché quelli relativi al 1° acconto devono essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto (31/07/2020), mentre il 2° acconto deve essere versato entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta (30/11/2020) (art. 17 DPR 435/2001 e successive modificazioni);

Considerato che:

- la risoluzione ministeriale 28.01.2000 n.8/E che disciplina il regime fiscale ai fini IRAP dei contributi direttamente correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione prevede la non assoggettabilità ad IRAP nel caso in cui la correlazione sia diretta e tale da indirizzare in modo preciso ed inequivocabile la destinazione del contributo erogato;
- il contributo per beni e servizi dell'Amministrazione comunale rilevato nel conto economico dell'Istituzione "Scuole e Nidi d'infanzia" evidenzia una precisa destinazione alle spese di gestione dei nidi convenzionati e al trasferimento alle scuole dell'infanzia autonome, come risulta dall'atto n. 67 del 22/07/2020 sopra citato;

Preso atto che la Finanziaria 2008 (art.1, commi 50-51-52) ha cambiato la natura e i contenuti dell'Irap che, a partire dal 2009, è diventata un vero e proprio tributo regionale, determinato sulla base del conto economico civilistico, senza necessità di operare variazioni di natura fiscale, avendo come riferimento i principi contabili nazionali;

Considerato che l'art. 20 del D.Lgs. 446/97 prevede ai fini Irap la valenza della contabilità Iva, il Valore della produzione imponibile Irap è stato determinato sulla base dei Conti economici analitici 2019 oggetto di opzione "Irap commerciale", verificando che i costi e i ricavi imponibili Irap siano transitati dai Registri Iva qualora la loro natura lo richieda, considerando anche i proventi e gli oneri straordinari del Conto Economico afferenti il valore della produzione; infatti l'imponibile Irap comprende anche contributi specifici percepiti per l'attività commerciale e altri costi che per loro natura non transitano dai registri iva, quali ad esempio gli ammortamenti riscontrati dai Registri inventariali per centro di costo;

Considerato che, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.22/E del 9/6/2015, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 20, della Finanziaria 2015, è riconosciuta una nuova deduzione pari alla differenza tra il costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale rilevante Irap e le altre deduzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n.446/97 per i contributi Inail, le spese relative ad apprendisti e disabili, e le spese del personale assunto con contratti di formazione e lavoro;

Preso atto che il trasferimento del Comune all'Istituzione per il personale delle scuole e nidi d'infanzia, per la parte riferita alle attività commerciali dell'Istituzione (Nidi, Scuole Comunali e Refezione) costituisce un provento nel bilancio dell'Istituzione che trova esatta corrispondenza nel risultato negativo del Conto economico 2019 del centro di costo "Istituzione Nidi e Scuole" del Comune per la parte imputabile alle attività commerciali, visto che tutte le altre voci sono oggetto di rimborso e quindi di compensazione;

Preso atto degli importi comunicati dall'Ufficio stipendi del Servizio Personale del Comune per quanto riguarda il valore della produzione delle attività istituzionali, gli importi degli acconti versati a titolo di Irap Istituzionale e l'importo delle citate deduzioni per il personale impiegato nelle attività commerciali rilevanti Irap (vedi allegati B e C);

Preso atto che i dati economici analitici che costituiscono la base di calcolo dell'imponibile Irap commerciale al momento attuale non risultano consolidati in quanto sono in atto le ultime verifiche prima della loro approvazione definitiva entro il termine di scadenza di presentazione della Dichiarazione Irap, per cui potranno oscillare senza però modificare l'ordine di grandezza e le conclusioni in merito alla necessità di versamenti in acconto dell'imposta;

Preso atto che:

- il valore della produzione netta delle attività commerciali 2019 come sopra determinato, passibile di variazioni di importo non determinate in sede di approvazione definitiva dei Conti economici analitici, consolidando i dati economici del Comune e dell'Istituzione Scuole e Nidi, risulta negativo per un totale di Euro 10.284.238,04 (vedi allegato A);
- ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR 435/01 e successive modificazioni ed integrazioni occorre procedere al versamento degli acconti IRAP nella misura del 100% dell'imposta dovuta per il periodo precedente per cui non risultano acconti da versare per il 2020;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di organizzazione del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle risultanze del valore della produzione di cui all'Allegato A, che saranno approvate in via definitiva entro il termine di presentazione della Dichiarazione Irap, e del fatto che non risultano imposte da versare a titolo di saldo 2019 e di acconto per il 2020 in considerazione delle valutazioni esposte in premessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Monica Prandi

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.